

Diritto d'autore, chiarezza sul comma 1 bis

a cura di Lorenzo Gennari

Il 9 febbraio di quest'anno è entrata in vigore la contestata modifica alla legge sul diritto d'autore che riguarda immagini e musica su internet. Per gli esperti c'è bisogno di maggiore chiarezza

L'aggiunta del **comma 1-bis** alla legge del 22 aprile 1941 n. 633, effettuata circa un mese fa dalla Commissione Cultura della Camera, ha fatto nascere non poche **perplexità** circa l'applicazione della legge, tanto da aver spinto alcuni esperti in materia di diritto informatico (e non solo) a proporre una bozza per un decreto di attuazione dello stesso comma.

Il testo della modifica recita così: È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro.

L'ambiguità dell'espressione bassa risoluzione e del termine degradate, nonché la generica definizione di immagini e musiche non è sfuggita agli esperti di informatica giuridica e di diritto delle nuove tecnologie.

Guido Scorza, avvocato e docente di diritto dell'informatica all'Università di Bologna e Luca Spinelli, consulente scientifico per l'accessibilità e l'usabilità per l'Università di Genova hanno presentato una loro proposta di decreto promuovendo una **chiave di lettura** del comma, il più possibile univoca ed equilibrata.

L'iniziativa ha riscosso notevole successo, tanto da essere stata sottoscritta da giornalisti del settore, professori universitari, avvocati e deputati che ritenevano importante definire con chiarezza i limiti di applicabilità della legge.

La lettera è stata perciò inviata al Governo e al Parlamento dai suoi sostenitori specificando come le precisazioni siano state esplicitate nel pieno ed attento rispetto dei diritti di tutta la collettività, senza pregiudizio alcuno sia degli utenti, sia degli autori. I primi, sostengono i promotori dell'iniziativa, godrebbero di una precisa isola di libertà simile a quella già presente in altri ordinamenti (pur con i dovuti distinguo); i secondi, avrebbero pienamente garantita la propria tutela dal carattere grezzo delle riproduzioni.

Dal blog di Guido Scorza, inoltre, si apprende che la bozza di decreto rimane aperta alle modifiche ed integrazioni di tutti. In sostanza viene promossa la **partecipazione realmente democratica** di chiunque possa ritenere di poter migliorare la bozza.

Versione originale: <http://www.pubblicaamministrazione.net/leggi-e-norme/news/634/diritto-dautore-chiarezza-sul-comma-1-bis.html>

